



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Cappadocia (AQ) – Chiesa di San Biagio

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, TUTELA E MESSA IN SICUREZZA
 (artt. 148, comma 7, e 163, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, e art. 15-bis, D.L. 17.10.2016, n. 189)
 CUP: F23G18000310006 -

DETERMINA A CONTRARRE

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il DCPM 29 agosto 2014, n.171 recante “organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ed in particolare l’art.32, a norma del quale i Segretariati Regionali del Mibac svolgono, tra le altre, funzioni di Stazione Appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l’acquisto di forniture, servizi e lavori;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Delibera CIPE n.112 del 22.12.2017, pubblicata sulla G. U. n. 125 del 31.05.2018 – Fondi programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio 2018;

RILEVATO che nella delibera di cui al punto precedente risulta inserito l’intervento di riparazione, consolidamento e restauro del bene culturale denominato Chiesa San Biagio in Cappadocia, per l’importo generale di € 300.000;

VISTO il provvedimento protocollo n. 4247 del 05.12.2018 con la quale questa Stazione Appaltante ha individuato, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., il Funzionario architetto – Sergio P. Liberatore quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’intervento di cui al punto precedente;

CONSIDERATO, che si rendono necessari interventi urgenti atti a scongiurare l’ulteriore aggravamento del danno alla copertura al fine di non vanificare i lavori di consolidamento e restauro sinora eseguiti;

VISTO il verbale di somma urgenza, con contestuale affidamento all’impresa redatto dal R.U.P., Arch. Sergio P. Liberatore, in data 20/11/2018;

CONSIDERATO che l’art.36, comma 2, lettera a) del più volte citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone, nello specifico, che per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro le Stazioni Appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l’art.32, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, come modificato del decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 il quale, nel disporre che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, stabilisce, altresì, che “nella procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le modalità di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni previste dall’art. 148, comma 7, D.Lgs. 50/2016 cit., laddove si afferma che “L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro”;

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione del contraente, ricorrono i presupposti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, per poter quindi procedere mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che l'Impresa affidataria, è in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori indicati, ed è di fatto pienamente edotta sulle circostanze e sui luoghi dell'esecuzione delle opere;

ACCERTATO che l'importo dei lavori è contenuto nei limiti consentiti dal combinato disposto degli artt. 148, comma 7, e 163, comma 1, D.Lgs. 50/2016 cit., laddove si afferma che *“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 300.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”*;

VISTO che il costo complessivo dell'intervento ha copertura finanziaria prevista nei fondi programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio 2018 - Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 125 del 31/05/2018 n. 30, – importo finanziamento di € 300.000,00;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul capitolo 999, anno finanziario 2018/12, è congrua per accogliere la spesa complessiva di € 41.000,00 per l'affidamento dei lavori in esame;

DETERMINA

Art.1 – L'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa GI.DO.GI s.r.l. – Via della Madonnella, n. 26 – L'Aquila - P. IVA 01010910667, per l'importo complessivo di € 26.600,00 oltre IVA, consistente nell'esecuzione dei lavori così come specificato nelle premesse della presente determina, la spesa prevista sarà imputata alla disponibilità finanziaria esistente sul capitolo 999, anno finanziario 2018/12, indicata in premessa e che sarà dettagliatamente prevista nel quadro economico dell'intervento.

L'Aquila

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Arch. Stefano D'Amico


